



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
ENTE PUBBLICO *prevenire è vivere*

Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

LILT  
Sede Centrale - Roma  
2019U000314E I/1 02/10/19



Circolare n. 29

LR

Comunicata via mail

e.p.c.

Ai Presidenti e Commissari  
Sezioni Provinciali  
LILT  
Ai Coordinatori delle Unioni Regionali  
delle Sezioni Provinciali LILT

Loro Sedi

Oggetto: schema-tipo di Statuto delle Associazioni Provinciali LILT e del Regolamento Elettorale per l'elezione degli organi elettivi delle Associazioni Provinciali LILT.

Come già comunicato, con la presente si trasmettono gli atti specificati in oggetto, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta odierna.

Quanto sopra, per i conseguenti adempimenti da parte di codeste Sezioni Provinciali che dovranno essere attuati con le modalità indicate.

In particolare, codeste Sezioni Provinciali dovranno procedere:

1. alla formale adozione del nuovo Statuto, sulla base del citato schema allegato alla presente, ed alla trasmissione dello stesso alla Sede Centrale LILT – entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019 - per il relativo riconoscimento di "Associazione Provinciale LILT";
2. alla indizione della data delle elezioni provinciali secondo lo schema-tipo di Regolamento Elettorale da trasmettere preventivamente anche alla Sede Centrale;
3. alla trasmissione presso la Sede Centrale LILT dei risultati entro le 48 ore successive alla data delle elezioni.

Si precisa che il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati nei tempi previsti, comporterà il non riconoscimento dell'Associazione Provinciale LILT fatte salve eventuali gravi motivazioni che saranno appositamente valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Infine si invitano le Associazioni Provinciali LILT riconosciute di procedere alla relativa iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

All'uopo si trasmette il nuovo Statuto Nazionale LILT, approvato dai competenti organi di controllo.

Con i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Roberto Moto

IL PRESIDENTE  
Prof. Francesco Schittulli

ENTE PUBBLICO - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

06151 Roma - Via Alessandro Torlonia, 15 Tel. 06 4425971 r.a. Fax 0644259732 a.t. 80119410580 SOS LILT 800 996377 www.lilt.it E-mail: sede.centrale@lilt.it

# SCHEMA DI STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

## TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

### Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di..., ( o area metropolitana) di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. Ogni Associazione provinciale all'atto della modifica del proprio statuto dovrà indicare la natura giuridica prescelta (es. ODV, APS ecc).

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

### Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede in.....Via.....

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

### Articolo 3

1.L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento.

*per*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

#### Articolo 4

1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4.Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.


### TITOLO SECONDO

#### Categorie di soci e quota sociale

#### Articolo 5

1.L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari



2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.


Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

#### Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;



b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

indegnità;

atti contrari all'interesse dell'ente.

### TITOLO TERZO

#### Organi dell'Associazione

##### Articolo 7


1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- l'Assemblea dei soci
- il Presidente provinciale
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

##### Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

#### Articolo 9

1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.


3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

#### Articolo 10

1.Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

#### Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

#### Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.


2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

#### Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.



3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

#### Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.


4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

#### Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.



2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

#### Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.


3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

#### Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

#### Articolo 18




1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, with the largest one being a cursive signature that appears to be 'C. M.' or similar. To its left are two smaller, more stylized signatures or initials.

riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

#### Articolo 19

1.L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.


L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

#### Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale



da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.


## TITOLO QUARTO

### Patrimonio – Gestione finanziaria

#### Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;



d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

#### Articolo 22

1.L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.


#### Articolo 23

1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3.Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO



## Decadenza degli organi sezionali

### Articolo 24


1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO SESTO

### Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

#### Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.



L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

#### Art.26

1.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2.La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3.Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.



#### Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI  
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA LILT  
ANNO 2019

TITOLO I  
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio direttivo provinciale (di seguito C. D.P.) della LILT e dell'Organo di revisione o controllo.

TITOLO II  
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E  
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente provinciale apre l'Assemblea indicando tra i soci uno con funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. I suddetti soci costituiranno il seggio (ufficio) elettorale. Ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso il seggio elettorale. Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei soci durante le operazioni di voto.

Il Presidente dell'ufficio elettorale, dà inizio alle operazioni di voto invitando i componenti del seggio elettorale ad avviare il lavoro preliminare.

I parenti ed affini dei candidati entro il secondo grado non possono far parte del seggio (ufficio) elettorale.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare, con almeno due loro firme, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;

*Lu*  
*[Signature]*

- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi e trasmettere alla Sede Centrale LILT.

### TITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

#### ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso la segreteria dell'Associazione, il giorno antecedente la data della consultazione elettorale dalle ore 09:00 alle ore 17:00, appositamente aperta per tale incombenza.

La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate, dall'ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sede del seggio elettorale.

#### ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo (composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 consiglieri) devono contenere un numero di candidati (di cui almeno 1/3 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne) pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali, dovranno essere iscritti all'Associazione provinciale da almeno tre mesi dalla data di presentazione della lista.


#### ARTICOLO 6

Il CDP comunica, almeno 15 giorni prima alla Sede Centrale LILT, la data delle elezioni per il rinnovo del CDP, da tenersi in una delle seguenti giornate: venerdì 22 novembre, sabato 23 novembre, domenica 24 novembre, venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre 2019.

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 18:00 del giorno stabilito.

#### ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali dell'Associazione.



Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso alla data delle elezioni, in regola con la quota sociale (dieci euro).

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

#### ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117, la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra i Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

#### ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

#### ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere; per l'Organo di controllo non possono essere espressi più di due nominativi.

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP i soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art-3 del Decreto Legislativo 117/17.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

*Qui*  
*CS*  
*3*  
*DA*

## ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso i locali della sede dell'Associazione subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

## TITOLO IV

### PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

## ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato entro i tre giorni successivi alla Sede Centrale LILT. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

## ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il mandato di un consigliere o di un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

2 OTT 2019

*Jim*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



*Ministero della Salute*

UFFICIO DI GABINETTO

Ministero della Salute

GAB

0008626-P-23/08/2019

I.4.d.a.1.1



347729480

Al dott. Massimo Casciello  
Direttore della Direzione generale della  
vigilanza sugli enti e della sicurezza delle  
cure

*e p.c.*

Al Prof. Francesco Schittulli  
Presidente della Lega Italiana per la Lotta  
contro i Tumori  
*sede.lilt@pec.it*

All.: 1

1620 **OGGETTO:** Decreto del Ministro della salute 23 agosto 2019 di approvazione dello Statuto della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

Si trasmette l'originale del decreto indicato in oggetto, per i seguiti di competenza di codesta Direzione generale.

Il Dirigente  
*Gianfranco Pasquadibisceglie*



# Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 di "Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e, in particolare, l'articolo 20, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2013 con il quale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato adeguato lo Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modifiche;

VISTO la delibera del 15 luglio 2019 con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) ha apportato modifiche al vigente Statuto;

ACQUISITA l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012;

DECRETA:

Art. 1

*(Approvazione Statuto)*

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, citato in premessa, è approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), nel testo allegato al presente decreto.



Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


*Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, 23 AGO 2019.

Per l'intesa:

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*Giovanni Tria*



IL MINISTRO

*Giulia Grillo*



## **Statuto LILT**

### **Titolo I – Disposizioni Generali**

- Art. 1 – Denominazione, natura ed organizzazione
- Art. 2 – Scopi e attività istituzionali
- Art. 3 – Categorie di soci
- Art. 4 – Perdita della qualità di socio

### **Titolo II – Organizzazione Sede Centrale**

- Art. 5 – Organi Centrali
- Art. 6 – Consiglio Direttivo Nazionale
- Art. 7 – Compiti del C.D.N. e funzionamento
- Art. 8 – Funzioni del Presidente Nazionale
- Art. 9 – Presidente Onorario
- Art. 10 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori
- Art. 11 – Gettoni di presenza e compenso dei revisori
- Art. 12 – Comitati consultivi

### **Titolo III – Struttura Amministrativa**

- Art. 13 – Organizzazione Amministrativa
- Art. 14 – Direttore Generale
- Art. 15 – Controllo strategico

### **Titolo IV – Associazioni Provinciali**

- Art. 16 – Coordinamento Regionale
- Art. 17 – Associazioni Provinciali
- Art. 18 – Patrimonio delle Associazioni Provinciali
- Art. 19 – Organi delle Associazioni Provinciali
- Art. 20 – Consiglio Direttivo Provinciale
- Art. 21 – Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale
- Art. 22 – Presidente Provinciale
- Art. 23 – Verifica attività delle Associazioni Provinciali
- Art. 24 – Devoluzione dei beni sociali

### **Titolo V – Bilancio**

- Art. 25 – Patrimonio
- Art. 26 – Gestione finanziaria

### **Titolo VI – Revisione dello Statuto – Scioglimento**

- Art. 27 – Revisione dello Statuto
- Art. 28 – Decadenza degli Organi Centrali
- Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art. 30 – Norme transitorie
- Art. 31 – Oneri finanziari



# STATUTO LILT

## Titolo I Disposizioni Generali

### Art. 1

*(Denominazione, natura ed organizzazione)*

1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata "LILT" - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale - previa adesione al presente statuto - delle Associazioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati;
2. Le Associazioni Provinciali operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) mediante apposite direttive;
3. La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi, nazionali e internazionali, operanti in campo oncologico, incluse le connesse attività socio-sanitarie e riabilitative.
4. Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera "A" del presente statuto. Le Associazioni Provinciali adottano lo stesso logo, con indicazione della provincia o città metropolitana di appartenenza.

### Art. 2

*(Scopi e attività istituzionali)*

1. La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.
2. La LILT promuove e attua:
  - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
  - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
  - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
  - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
  - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
  - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
  - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
  - a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
  - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
  - c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università, ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.
4. La LILT persegue la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il raggiungimento degli scopi statutari.



5. La LILT può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

**Art. 3**  
**(Categorie di soci)**

1. I soci della LILT si distinguono in:
  - a) soci ordinari;
  - b) soci sostenitori;
  - c) soci benemeriti;
  - d) soci onorari.
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.
3. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero ove hanno sede legale i restanti soggetti di cui al comma 2.
4. Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale.
5. Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.
6. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.
7. I soci onorari sono nominati dal C.D.N., su proposta dell'Associazione Provinciale, individuati tra i soggetti di cui al comma 2 che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.
8. La tessera di socio della LILT è nazionale ed è conforme al modello approvato dal C.D.N.. Essa riporta la Associazione Provinciale presso la quale il socio è iscritto.
9. Il C.D.N. stabilisce annualmente - previo atto di indirizzo - i criteri per la definizione dell'entità delle quote minime per le varie categorie di soci, le modalità di adesione degli enti di cui al comma 2, nonché le modalità di contribuzione alla Sede Centrale da parte delle Associazioni Provinciali, sulla base delle quote sociali, per lo svolgimento delle attività proprie della LILT funzionali alla realizzazione delle iniziative locali.

**Art. 4**  
**(Perdita della qualità di socio)**

1. La qualità di socio si perde per:
  - a) dimissioni;
  - b) mancato pagamento della quota sociale;
  - c) indegnità;
  - d) atti contrari all'interesse dell'Ente.



**Titolo II**  
**Organizzazione Sede Centrale**

**Art. 5**  
**(Organi Centrali)**

1. Sono Organi Centrali della LILT:
  - a) il Consiglio Direttivo Nazionale;
  - b) il Presidente nazionale;
  - c) il Collegio dei Revisori.
2. L'apposito Regolamento di attuazione dello Statuto regola la disciplina di elezione o di nomina degli organi di cui al comma 1 in conformità alle leggi vigenti.
3. La LILT favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri organi.

**Art. 6**  
**(Consiglio Direttivo Nazionale)**

1. Il C.D.N. è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui:
  - a) uno designato dal Ministro della Salute;
  - b) tre Presidenti delle Associazioni Provinciali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale.
2. Il Presidente nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curriculum vitae, eletto dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali.
3. Le elezioni si tengono trenta giorni prima della data di scadenza del mandato.
4. Il C.D.N. è nominato con decreto del Ministro della salute e resta in carica cinque anni dalla data del suo insediamento. Il C.D.N., ove non pervengano tempestivamente le designazioni, può essere temporaneamente composto dai soli membri eletti.
5. I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica:
  - a) quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.D.N.;
  - b) per dimissioni o indegnità.
6. I Consiglieri nazionali eletti, dichiarati decaduti, sono sostituiti, fino alla scadenza del mandato in corso, dai soci non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
7. Nel caso in cui non vi siano candidati che possano sostituire il Consigliere nazionale decaduto, si provvede a nuova elezione esclusivamente per la zona territoriale di riferimento.

**Art. 7**  
**(Compiti del C.D.N. e funzionamento)**

1. Spetta al C.D.N. stabilire l'indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT.
2. In particolare il C.D.N.:



- a) adotta le direttive generali dell'attività della LILT per il perseguimento delle finalità istituzionali - cui si conformano le Associazioni Provinciali - indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa, verificandone la rispondenza dei risultati;
- b) adotta, con le modalità disciplinate da apposito regolamento, i provvedimenti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali che hanno previamente aderito al presente statuto, adeguando i propri statuti sezionali;
- c) valorizza l'autonomia economica e patrimoniale delle Associazioni Provinciali, in coerenza con gli scopi istituzionali della LILT;
- d) delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso, il conto consuntivo della Sede Centrale, nonché il bilancio previsionale aggregato e il bilancio consuntivo aggregato, ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) approva e propone al Ministero della Salute le modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 27;
- f) nomina il Direttore Generale, sulla base della procedura di cui all'art.14, comma 2, e revoca previa valutazione del suo operato;
- g) adotta il regolamento organico del personale, la dotazione organica dell'Ente e le successive variazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) adotta il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e le successive modificazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) assegna al Direttore generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della dotazione di bilancio;
- j) nomina i comitati consultivi in rapporto agli scopi istituzionali dell'Ente;
- k) individua le risorse economico-finanziarie da destinare ai diversi obiettivi e finalità;
- l) indica i criteri per contribuire alle eventuali attività e iniziative delle singole Associazioni Provinciali e di partecipazione delle stesse a programmi di rilevanza nazionale;
- m) dichiara decaduti, nei casi previsti dal presente Statuto, i Consiglieri nazionali;
- n) elegge, nel suo seno, nella prima seduta e a scrutinio segreto, il vice Presidente nazionale e nomina il componente effettivo del Collegio dei Revisori;
- o) adotta i provvedimenti relativi all'acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente;
- p) emana i regolamenti di attuazione previsti dal presente statuto.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera d), con allegata la relazione del Collegio dei revisori, sono approvate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il C.D.N. si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei suoi componenti o lo disponga il Presidente nazionale.

5. Le sedute del C.D.N. sono convocate dal Presidente nazionale mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri nazionali ed ai membri del Collegio dei Revisori con messaggio a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti come per legge, eccezionalmente con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti.

6. Le funzioni di Segretario del C.D.N. sono svolte dal Direttore generale, che redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario dell'Ente.

7. Ciascun verbale del C.D.N. è firmato dal Presidente nazionale, dai Consiglieri nazionali presenti e dal Segretario.



8. Per la validità delle riunioni del C.D.N. occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
9. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente nazionale.
10. In caso di assenza o di impedimento del Presidente nazionale il C.D.N. viene convocato e presieduto dal vice Presidente nazionale.

**Art. 8**  
**(Funzioni del Presidente Nazionale)**

1. Il Presidente nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato per un solo altro mandato.
2. Le funzioni di Presidente nazionale della LILT sono incompatibili con la carica di Presidente di Associazione Provinciale.
3. Il Presidente nazionale:
  - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
  - b) convoca e presiede il C.D.N. e i comitati consultivi da questo istituiti;
  - c) predisporre l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
  - d) può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
  - e) può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N., compresi quelli di supporto ai suoi compiti istituzionali;
  - f) convoca l'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Associazioni Provinciali, da riunirsi almeno una volta l'anno;
  - g) convoca i Coordinatori Regionali;
  - h) in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente nazionale.

**Art. 9**  
**(Presidente Onorario)**

1. La carica di Presidente onorario è riservata a coloro i quali abbiano esercitato il mandato di Presidente ordinario del Consiglio Direttivo Nazionale LILT per almeno due mandati, in possesso di alte qualità morali e culturali, che abbiano, altresì, svolto un servizio meritevole in favore della lotta ai tumori dandone lustro.
2. Il Presidente onorario fa parte del C.D.N. senza diritto di voto, a titolo onorifico. La nomina è effettuata dal C.D.N. che provvede agli adempimenti di rito.
3. Il Presidente onorario non percepisce alcuna forma di retribuzione o indennità.

**Art. 10**  
**(Composizione e compiti del Collegio dei Revisori)**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero della salute e l'altro nominato dal C.D.N. e, ad eccezione del componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti al registro di cui all'art.6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 39 o "negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.



2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'art. 20 del D. lgs. n. 123 del 2011.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
4. I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del C.D.N..

#### Art. 11

*(Gettoni di presenza e compenso dei revisori)*

1. Per i compensi e i gettoni di presenza si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### Art. 12

*(Comitati consultivi)*

1. Il C.D.N. nomina il Comitato scientifico nazionale con il compito di supportare l'azione della LILT nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica nel campo della prevenzione oncologica. Il Comitato scientifico, composto da un massimo di quindici persone, qualificati esperti italiani o stranieri, propone annualmente al C.D.N. il programma della ricerca in base al quale sono presentati, previo espletamento di avviso pubblico, i progetti di ricerca. Una apposita commissione nominata dal C.D.N. fra i componenti del Comitato scientifico procede alla valutazione "ex ante" dei progetti presentati, mediante il sistema "peer review", nonché "ex post" di quelli realizzati, al fine di formulare proposte e pareri in merito alla finanziabilità degli stessi.
2. La durata in carica dei membri del Comitato scientifico nazionale è di tre anni. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal C.D.N. tra i membri in carica del Comitato medesimo.
3. Il C.D.N. nomina, altresì, i seguenti Comitati consultivi:
  - a) Il Collegio dei probiviri, di durata triennale, costituito da tre soci della LILT, con il compito di curare i procedimenti riguardanti le determinazioni relative alla perdita della qualità di socio della LILT, di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 4 del presente Statuto;
  - b) Il Comitato Etico, di durata triennale, composto da cinque componenti a tutela e garanzia dell'attività socio-sanitaria e scientifica dell'Ente;
  - c) la Consulta femminile nazionale, di durata triennale, costituita da un massimo di nove componenti donne, con il compito di formulare proposte e pareri al C.D.N. in merito alle principali tematiche di salute e di benessere di interesse femminile - riferite alla prevenzione oncologica - finalizzati al perseguimento del valore della pari dignità di genere, per una efficace tutela del diritto all'integrità psicofisica della donna;
  - d) il Comitato giovanile nazionale, di durata triennale, composto da un massimo di nove volontari LILT, avente la funzione di esprimere proposte e pareri al C.D.N. finalizzati ad incrementare - in particolare presso i contesti relazionali della famiglia e della scuola - l'impegno sociale e virtuoso del volontariato giovanile, per il tramite di una attiva partecipazione civica volta a rafforzare il valore dell'appartenenza alla LILT ed il servizio di promozione della prevenzione oncologica.
4. Ai componenti dei Comitati consultivi di cui al comma 3 del presente articolo non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
5. Nella prima seduta utile ciascuno dei Comitati di cui al presente articolo redige e propone al C.D.N., per la relativa approvazione, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, con specifico riferimento al quorum delle deliberazioni ed alle relative forme di verbalizzazione.
6. Il C.D.N. provvede alla costituzione di ulteriori Comitati consultivi ove ne ricorrano le esigenze, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese di missione per i componenti provenienti da fuori Roma, nelle modalità di cui al precedente comma 4.



**Titolo III**  
**Struttura amministrativa**

**Art. 13**  
**(Organizzazione Amministrativa)**

1. La struttura amministrativa centrale è definita da apposito regolamento di organizzazione, che determina anche la dotazione organica con i relativi contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
2. La responsabilità della struttura contabile-amministrativa è affidata al Direttore generale, secondo il principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa.
3. E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La LILT adotta un regolamento di amministrazione e contabilità ispirato a principi civilistici, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai componenti degli organi della LILT, diversi dal Collegio dei Revisori dei conti, spetta il solo rimborso delle spese di missione nella misura di legge.

**Art. 14**  
**(Direttore Generale)**

1. Il Direttore generale è preposto alla direzione contabile-amministrativa della LILT.
2. Il Direttore generale è nominato dal C.D.N., su proposta del Presidente nazionale, scelto tra la terna proposta dalla Commissione di cui al comma 3, previo avviso pubblico per titoli cui possono partecipare persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con la qualifica di dirigenti, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale.
3. I titoli sono valutati da apposita Commissione, composta da tre membri nominati dal Presidente nazionale, e aventi almeno gli stessi requisiti dei candidati alla Direzione generale. La Commissione, all'esito della valutazione complessiva, invia al Presidente una motivata relazione con la terna di nomi tra i quali effettuare la scelta.
4. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di dirigente, rinnovabile, di durata triennale.
5. Il Direttore generale:
  - a) cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.N. e del Presidente nazionale;
  - b) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle specifiche risorse finanziarie assegnate dal C.D.N.;
  - c) coordina la componente amministrativa inerente l'attività tecnico-scientifica e l'attuazione dei programmi sulla base delle direttive emanate dal C.D.N.;
  - d) formula proposte agli organi di indirizzo anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;
  - e) d'intesa con il Presidente nazionale, attribuisce al personale in servizio incarichi e responsabilità per specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che gli stessi devono perseguire ed attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
  - f) promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, nei limiti del mandato attribuito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - g) verifica e controlla le attività del personale in servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  - h) stipula, d'intesa con il Presidente nazionale, i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente, sulla base della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - i) predisponde la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
  - j) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;



- k) predisporre il bilancio d'esercizio e proporre al C.D.N. le eventuali variazioni al bilancio;
- l) provvede al controllo di gestione e alla valutazione del personale;
- m) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- n) assolve ad ogni altro compito demandatogli da disposizioni normative o regolamentari, nonché di quelle affidategli dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- o) svolge le funzioni di Segretario del C.D.N. ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle stesse sedute, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario;
- p) adotta gli atti consequenziali relativi ai provvedimenti deliberati dal C.D.N. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera n), in materia di acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili e immobili;
- q) coordina l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP);
- r) interviene alle sedute del C.D.N..

**Art. 15**  
**(Controllo strategico)**

L'attività di valutazione e trasparenza della performance è svolta secondo la vigente normativa in materia di Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

**Titolo IV**  
**Associazioni Provinciali**

**Art. 16**  
**(Coordinamento Regionale)**

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinati le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

**Art. 17**  
**(Associazioni Provinciali)**

1. Le Associazioni Provinciali sono organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.
2. Le Associazioni Provinciali, a seguito di adesione al presente Statuto previo adeguamento dei propri statuti sezionali e di riconoscimento da parte del C.D.N., assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana.
3. Le Associazioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive.
4. I soci delle Associazioni Provinciali sono soci della LILT.



#### Art. 18

##### *(Patrimonio delle Associazioni Provinciali)*

1. Le Associazioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate.
2. Le Associazioni Provinciali inviano alla Sede Centrale, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT, il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le Associazioni Provinciali contribuiscono, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal C.D.N. con specifici atti di indirizzo.

#### Art. 19

##### *(Organi delle Associazioni Provinciali)*

1. Gli organi delle Associazioni Provinciali sono:
  - a) il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.);
  - b) il Presidente provinciale;
  - c) l'Assemblea dei soci;
  - d) l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, composizione e compiti degli organi associativi provinciali sono disciplinati in conformità ai criteri e ai principi previsti nel presente statuto e nel Codice per il Terzo settore.

#### Art. 20

##### *(Consiglio Direttivo Provinciale)*

1. Il C.D.P., organo di amministrazione, è composto da cinque a undici componenti rispettando la componente di genere, secondo quanto disposto da ciascuna Associazione Provinciale, purché siano in numero dispari. Tali cariche non comportano alcun impegno di spesa, in quanto svolte a titolo gratuito.
2. I membri del C.D.P. sono eletti dall'Assemblea dei soci delle Associazioni Provinciali che ha anche il potere di revoca del C.D.P. con contestuale nomina di un organismo straordinario monocratico per la gestione provvisoria della Associazione e il rinnovo degli organi sociali, che non potrà superare i 120 giorni. L'eventuale gestione provvisoria dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede Centrale.
3. I membri del C.D.P. non devono avere vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.
4. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.
5. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente con modalità disciplinate con apposito atto di indirizzo adottato dal C.D.N..



**Art. 21**  
**(Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. Il C.D.P. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.
2. Il C.D.P.:
  - a) persegue, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale provinciale, le finalità istituzionali della LILT conformandosi agli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. mediante apposite direttive;
  - b) provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci;
  - c) provvede alla deliberazione - previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci - entro il 30 settembre del bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ogni anno del bilancio d'esercizio, comunicandoli al C.D.N. per l'adozione dei relativi bilanci aggregati.
3. Per la validità della riunione del C.D.P. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il C.D.P. decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**Art. 22**  
**(Presidente Provinciale)**

1. Il Presidente provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.
  2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale.
  3. Il Presidente provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti, afferenti alla propria funzione, ad uno o più componenti del C.D.P.
- In assenza del Presidente provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

**Art. 23**  
**(Verifica attività delle Associazioni provinciali)**

1. Il C.D.N. può provvedere - previa verifica dell'attività svolta - alla revoca del riconoscimento della Associazione Provinciale:
  - a) in caso di protratta inattività della Associazione Provinciale;
  - b) nel caso in cui l'Associazione Provinciale ponga in essere attività e/o iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N., da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente;
  - c) quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale.
2. Con regolamento del C.D.N. sono disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali, nel rispetto dei principi del contraddittorio tra le parti e del giusto procedimento.

**Art. 24**  
**(Devoluzione dei beni sociali)**

1. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione Provinciale deliberato dalla Assemblea dei soci, il patrimonio residuo, compresi i beni mobili ed immobili donati per il perseguimento degli scopi istituzionali della LILT, è devoluto ad altra Associazione Provinciale ubicata presso la medesima Regione, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 117/2017.



**Titolo V  
Bilancio**

**Art. 25  
(Patrimonio)**

1. La LILT provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con le quote versate dalle Associazioni Provinciali;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con i contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
- e) con le oblazioni di enti e soggetti privati, donazioni, lasciti e legati testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni, nonché contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali.

**Art. 26  
(Gestione finanziaria)**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni, il bilancio d'esercizio e il bilancio aggregato, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al C.D.N..
3. Il bilancio di previsione della Sede centrale e il bilancio di previsione aggregato devono essere deliberati dal C.D.N. entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il bilancio di esercizio della Sede centrale e il bilancio consuntivo aggregato devono essere deliberati entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Entro dieci giorni dalla relativa adozione le delibere riguardanti il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmesse, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con l'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'articolo 7 comma 2, lettera h) del presente statuto, cessano di avere applicazione le disposizioni incompatibili del presente articolo.



**Titolo VI**  
**Revisione dello Statuto - Scioglimento**

**Art. 27**  
*(Revisione dello Statuto)*

1. Qualsiasi revisione o modifica al presente statuto deve essere adottata dal C.D.N. a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 28**  
*(Decadenza degli Organi Centrali)*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, dichiara decaduti gli organi centrali della LILT e nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore ad un anno:

- a) in caso di accertate gravi irregolarità di gestione;
- b) in caso di protratta inattività dell'Ente, per impossibilità di funzionamento o di rinnovo degli organi centrali;
- c) se l'ente pone in essere attività ed iniziative in contrasto con i suoi scopi istituzionali.

**Art. 29**  
*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

1. In caso di scioglimento il patrimonio della LILT dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro aventi scopi affini.

**Art. 30**  
*(Norme transitorie)*

Le disposizioni di cui agli articoli 7. comma 2, lettera d), 18, comma 2 e 28 si applicano dall'esercizio finanziario per l'anno 2020.

**Art. 31**  
*(Oneri finanziari)*

1. All'attuazione del presente statuto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

